



10 SETTEMBRE 2025

Diritti fondamentali e crisi climatica:  
uno studio comparato tra Corte EDU  
e Corte Suprema Indiana

di Elena Frassinelli  
Dottoressa in Giurisprudenza  
Università degli Studi di Milano



# Diritti fondamentali e crisi climatica: uno studio comparato tra Corte EDU e Corte Suprema Indiana\*

**di Elena Frassinelli**

Dottoressa in Giurisprudenza  
Università degli Studi di Milano

**Abstract [It]:** Il contenzioso climatico emerge come risposta all'inerzia statale nel fronteggiare la crisi climatica in atto, intrecciandosi con la tutela dei diritti fondamentali. Un'analisi comparata tra Corte EDU e Corte Suprema indiana evidenzia il crescente ruolo dei giudici nell'unanime definizione degli obblighi climatici e nel riconoscimento di un diritto al clima, con particolare attenzione a due sentenze fondamentali: *KlimaSeniorinnen v. Schweiz* e *M.K. Ranjitsinh v. Union of India*.

**Title:** Fundamental rights and climate crisis: a comparative study between Europe and India

**Abstract [En]:** Climate change litigation has emerged as a response to the inadequate governmental response in addressing the ongoing climate crisis, increasingly intertwined with the protection of fundamental rights. A comparative analysis between the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Indian Supreme Court highlights the expanding role of the judiciary in shaping unanimous climate obligations and recognizing a right to a stable climate, as illustrated by two landmark rulings: *KlimaSeniorinnen v. Schweiz* and *M.K. Ranjitsinh v. Union of India*.

**Parole chiave:** contenzioso climatico; diritti fondamentali; Corte EDU; Corte Suprema Indiana; crisi climatica

**Key words:** climate change litigation; fundamental rights; European Court of Human Rights; Indian Supreme Court, climate crisis

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Contenzioso climatico e diritti fondamentali. 2.1. L'obbligazione climatica al vaglio delle corti. 3. Il Ruolo della Corte EDU. 3.1. La sentenza *KlimaSeniorinnen* del 2024 quale importante precedente: il riconoscimento di un diritto al clima. 4. Allargando gli orizzonti: il contenzioso climatico indiano. 4.1. La sentenza *M. K. Ranjitsinh and Others v. Union of India* del 2024: il riconoscimento del diritto a un ambiente non inquinato. 5. Europa e India a confronto. 6. Conclusione.

## 1. Introduzione

L'esistenza del cambiamento climatico è – o dovrebbe essere – accertata e inconfutabile; pertanto, la problematica non riguarda più l'esistenza del fenomeno, bensì le modalità di gestione dello stesso. La questione interessa il dibattito scientifico da ormai qualche decina d'anni e ciò ha contribuito a una diffusa sensibilizzazione al tema, sia tramite la proliferazione di strumenti normativi a vari livelli (*inter alia*, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto, l'Accordo di Parigi, il *Green Deal*...), sia grazie allo sviluppo della *climate change litigation*.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

Il fenomeno del contenzioso climatico nei confronti degli Stati mostra con chiarezza la necessità di un allineamento tra struttura economico-politica statale e sostenibilità e permette un'analisi in termini giuridici<sup>1</sup>, instaurando tra l'altro una stretta connessione con la tutela dei diritti fondamentali della persona, oltre ad elevare «la conoscenza scientifica in posizione gerarchicamente superiore a qualsiasi altra valutazione dell'azione politica<sup>2</sup>».

In tale contesto assume dunque importanza il ruolo dei giudici, intesi come nuovi protagonisti della *governance* internazionale in materia ambientale<sup>3</sup>, in particolare tramite un'interpretazione evolutiva del progresso storico e sociale, capace di adeguare le strutture giuridiche alle necessità e ai contenuti della società attuale. Le «cause per il clima» sono oggi estremamente diffuse perché capaci di invertire il rapporto fra strutture giuridiche e giurisprudenza<sup>4</sup>, supplendo all'inadeguatezza e lentezza del legislatore. Si parla infatti di «liti strategiche», definite come cause intentate per la tutela di interessi che trascendono la singola posizione giuridica soggettiva, per provocare l'attuazione degli obblighi assunti da Stati e imprese. A tal proposito, il concetto di soccombenza differisce notevolmente da quello delle controversie caratterizzate da un interesse puramente individuale, in quanto in tali liti è possibile ottenere un esito positivo anche senza una vittoria processuale, se ciò comporta, per esempio, un'interpretazione giurisprudenziale che accoglie nuove istanze sociali. Inoltre, un successo in un giudizio orientato a indurre un cambiamento nel sistema giuridico può consistere anche in un monito diretto al legislatore affinché intervenga sulla questione<sup>5</sup>.

L'originalità di questo contenzioso consiste proprio nella portata sovraindividuale e addirittura plurigenerazionale, capace di interpretare le sollecitazioni di un numero indefinito di individui, mirando dunque allo sviluppo di una giurisprudenza evolutiva e consolidata, capace di recepire le nuove istanze sociali<sup>6</sup>. Il contenzioso climatico si caratterizza per una serie di fattori che si pongono quali elementi determinanti dei ricorsi<sup>7</sup>; i ricorrenti, infatti, lamentano quasi sempre il mancato rispetto degli impegni internazionali e la condotta negligente degli Stati. Inoltre, in tali casi i dati scientifici assumono estrema rilevanza sul piano probatorio poiché servono a corroborare le pretese giudiziali in modo obiettivo,

---

<sup>1</sup> Cfr. C. SARTORETTI, *La climate change litigation «sbarca» a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU*, in *DPCE Online*, 2024, n. 2, pp. 1479-1490.

<sup>2</sup> Cit. M. CARDUCCI, *Climate Change and Legal Theories*, in G. PELLEGRINO (a cura di), *Handbook of the Philosophy of Climate Change Climate Change, Social Sciences and Philosophy*, Springer, 2021, pp. 327 ss.

<sup>3</sup> A. PISANO, *La responsabilità degli Stati nel contrasto al cambiamento climatico tra obbligazione climatica e diritto al clima*, in *Etica&Politica*, 2022, n. 3, pp. 349-366.

<sup>4</sup> Tale tesi è il punto di partenza per un'analisi del tema delle liti strategiche in S.VALAGUZZA, *Liti strategiche : il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2021, n. 2, pp. 293ss.

<sup>5</sup> *Ibid.*, pp. 293 ss.

<sup>6</sup> V. M.MARINAI, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della due diligence*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2023, n.4, pp. 1327ss.

<sup>7</sup> Per l'analisi si rimanda a S. BALDIN, P. VIOLA, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE*, 2021, n. 3, pp. 597-630.

forniscono un utile strumento di quantificazione dell'obbligo statale di riduzione delle emissioni climalteranti e, infine, si pongono quale c.d. riserva di scienza e, dunque, come freno alla discrezionalità politica e parametro interposto di legittimità.

Il contenzioso climatico funge inoltre da catalizzatore delle istanze sociali, il cui elemento propulsivo sono la necessità e l'urgenza di riequilibrare la condivisione dei rischi ambientali<sup>8</sup>. Tutto ciò impone però un'innovazione delle strutture giuridiche<sup>9</sup>, acuendo la loro duttilità per dare risposta a bisogni che il sistema attuale non si era prefissato come degni di tutela.

Partendo da una prima stagione di contenzioso rivolto agli Stati<sup>10</sup>, che ha posto le basi e sviluppato i primi espedienti innovativi, un importante contributo è poi offerto dalla Corte EDU, in virtù della stretta connessione tra clima stabile e tutela dei diritti umani; invero, sono molte le cause portate di fronte alla Corte di Strasburgo, la quale ha dunque la possibilità di dare origine a una giurisprudenza uniforme in materia climatica, che funga poi da indirizzo per i governi. Si commenterà dunque la recente pronuncia *KlimaSeniorinnen*, che ha sancito la condanna dell'inazione dello Stato svizzero e ha riconosciuto in modo rivoluzionario l'esistenza di un diritto umano al clima stabile e sicuro ricavabile dall'art. 8 CEDU, la quale appare chiaro si inserisca «in un solco già tracciato e battuto, caratterizzandosi per aver esaminato contestazioni ed eccezioni che – in buona sostanza – ripetono quelle già ampiamente trattate, seppur con alterne fortune, in precedenti decisioni adottate da altri organi giurisdizionali<sup>11</sup>».

Infine, si allargheranno gli orizzonti della ricerca al contesto indiano, al fine di verificare lo sviluppo di una sensibilità all'emergenza in atto e del contenzioso climatico anche in un Paese c.d. in via di sviluppo, soffermandosi in particolare sul *National Green Tribunal*, giurisdizione specializzata in materia ambientale, e sul caso *M.K. Ranjitsinh* contro lo Stato indiano, che ha portato al riconoscimento di un diritto a un ambiente non inquinato sulla base del fondamentale diritto alla vita e alla libertà personale, riconosciuti dai sensi degli artt. 14 e 21 della Costituzione indiana.

L'obiettivo che guida il presente contributo è verificare in che modo il contenzioso climatico possa rappresentare uno strumento efficace per garantire una tutela effettiva, trasversale e – soprattutto – sovranazionale dei diritti fondamentali minacciati dalla crisi climatica, indipendentemente dalle peculiarità e differenze proprie dei singoli ordinamenti. La finalità del saggio è dimostrare che la *climate change litigation*, attraverso un'interpretazione evolutiva del dato normativo, può rispondere concretamente a un'esigenza

<sup>8</sup> Si v. con uno sguardo comparato: R. LOUVIN, *Le molte vie della giustizia ambientale: modelli a confronto*, in *DPCE Online*, 2018, n. 4, pp. 929-941.

<sup>9</sup> Cfr. R. LOUVIN, *Democrazia ambientale e accesso alla giustizia*, in *DPCE Online*, 2023, n. SP2, pp.185-204.

<sup>10</sup> Si v. tra gli altri *Urgenda Foundations v. The State of Netherlands*, C/09/00456689 / HA ZA 13-1396, 24-06- 2015, il caso *Affaire du siècle* (Trib. Amm. Parigi, Sez.4, n.1904967, 3-02-2021) e *Luciano Llinya v. RWE AG*, n. 2 0 285, 15-12-2015).

<sup>11</sup> Cit. A. GALLARINI, *La CEDU sul cambiamento climatico: l'inerzia o un contrasto non efficace da parte dei governi violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in *RG.A Online*, 2024, n. 54, pp. 1-21.

globale, colmando il *vulnus* lasciato dall'inadeguatezza del diritto sostanziale. L'approccio comparato, in particolare tramite il confronto tra esperienze eterogenee, quali quelle maturate nell'ambito della giurisprudenza europea e nel contesto indiano, consente di evidenziare tanto le diversità quanto le convergenze degli ordinamenti oggetto di analisi. Questo confronto mira non solo a sottolineare l'efficacia trasversale dello strumento processuale, ma anche a mettere in luce l'universalità delle problematiche giuridiche legate alla tutela del clima, che, pur emergendo in contesti giuridici e culturali profondamente diversi, tendono a generare risposte simili in virtù delle comuni esigenze. Le differenze normative e culturali, lungi dal rappresentare un ostacolo, diventano così una preziosa risorsa interpretativa per giungere a soluzioni condivise, che riflettano la dimensione globale e intergenerazionale della crisi ambientale.

## 2. Contenzioso climatico e diritti fondamentali

Le potenzialità del contenzioso sono ampie e di portata quasi rivoluzionaria. Il processo per il clima rappresenta l'inevitabile conseguenza all'insuccesso del diritto sostanziale, partendo da quello internazionale, per giungere al diritto europeo, oltre che della politica e dei tradizionali meccanismi rappresentativi; invero, nessun ordinamento presenta, ad oggi, un quadro normativo vincolante per l'adozione di misure di mitigazione e adattamento<sup>12</sup> e, pur fissando onorabili formule di intento e obiettivi comuni, emerge la carenza di volontà politica circa una loro introduzione vincolante a livello legislativo. La tutela giurisdizionale si pone dunque in un rapporto di strumentalità, essendo forse l'unico mezzo capace di vincolare (o per lo meno coartare) gli Stati al rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e nazionale.

L'esegesi dei principali casi giudiziari che hanno portato a una condanna degli Stati convenuti a causa della loro negligenza nell'affrontare l'emergenza climatica mostra l'indubbia potenzialità di siffatte decisioni, ma al contempo evidenzia anche i limiti insiti nelle stesse, che rischiano di avere una sola portata morale, in mancanza di un effettivo rispetto delle stesse da parte dei governi. A tal proposito, assume centrale rilevanza un'interpretazione evolutiva, che sia in grado di bilanciare il necessario rispetto delle strutture formali della democrazia rappresentativa, ma allo stesso tempo di permettere che queste siano utilizzate per perseguire gli effettivi bisogni della collettività<sup>13</sup>; il dialogo fra le Corti potrebbe dunque permettere lo sviluppo di una sensibilità verso l'emergenza climatica, evitando decisioni oscillanti e foriere di incertezze, puntando allo sviluppo di un diritto vivente che possa dare origine a una svolta nell'ordinamento giuridico<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Sul punto S. VALAGUZZA, *Liti strategiche, op.cit.*, pp. 293ss.

<sup>13</sup> Ne è un esempio la decisione dei giudici olandesi nel caso *Urgenda*.

<sup>14</sup> Cfr. S. VALAGUZZA, *Liti strategiche, op.cit.*, pp. 293ss.

Ne consegue che il canale giudiziario appare uno strumento concreto per contribuire al contrasto del cambiamento climatico<sup>15</sup> ed è chiara in questo senso la pressione esercitabile sui grandi *leader* globali (in particolare Stati Uniti e Unione Europea), i quali potrebbero avere un ruolo di guida nello scenario internazionale; di conseguenza, la forza economica e politica di tali Paesi potrebbe imporre un cambiamento anche in altri Stati, più restii a introdurre misure di mitigazione per timore dei possibili effetti sull'economia interna<sup>16</sup>. Più in generale, la giustizia climatica cela profonde disuguaglianze, in particolare nei rapporti tra Nord e Sud Globale, poiché non è contestabile che la crescita esponenziale delle economie dei Paesi occidentali sia avvenuta a scapito di quelli più poveri<sup>17</sup>.

In tale prospettiva, la connessione tra questione climatica e diritti fondamentali consente di affrontare compiutamente la questione poiché la violazione dei diritti fondamentali (*in primis*, il diritto alla salute) è forse la conseguenza più evidente e percepibile del cambiamento climatico, al contrario spesso sottovalutato nella sua urgenza. Tali diritti rappresentano inoltre solide fondamenta che permettono la circolazione dei modelli giuridici<sup>18</sup> in un'ottica di integrazione reciproca tra ordinamenti a fronte di una questione di rilevanza globale.

Diverse Corti europee richiamano infatti gli artt. 2 e 8 CEDU, i quali sanciscono i diritti alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, utilizzando l'appiglio dei diritti fondamentali per determinare un'efficacia *ultra vires* di altre disposizioni climatiche. È dunque evidente che la tutela dell'ambiente non può prescindere dal diritto costituzionale, poiché l'ambiente è elemento presupposto a tutti gli altri diritti riconosciuti dall'ordinamento e occorre dunque concentrarsi sul rapporto che lega l'uomo all'ambiente, per poi declinare efficacemente le disposizioni costituzionali nelle normative di settore<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Senz'altro in sinergia con gli altri Poteri, tramite un mutuo rispetto e reciproco freno, in un sistema di «costituzionalismo collaborativo». Si rimanda a A. KAVANAGH, *The Collaborative Constitution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023.

<sup>16</sup> Cfr. le conclusioni in A. PISANÒ, *L'evoluzione dei contenziosi climatici nel Report UNEP (2017-2023)*, in *Economia*, 2023, n. 2, pp. 145-160.

<sup>17</sup> Si rimanda a G. PIGNATIELLO, *Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell'Unione Europea*, in *Comparative Law Review*, 2024, vol. 15, pp. 36-54.

<sup>18</sup> Si v. B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparata*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021, n. 2, pp. 271-318.

<sup>19</sup> Si rimanda a C. SARTORETTI, *La via europea al costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/ costituzionale*, in *DPCE Online*, 2023, n. SP2, pp. 119-152. A titolo esemplificativo, in Grecia si prevede all'art. 24 un dovere dello Stato alla difesa ambientale, successivamente specificato tramite una riforma del 2008 in una tutela delle foreste, chiaramente connessa all'emergenza verificatasi l'anno precedente caratterizzata dall'insufficienza dell'azione istituzionale. La Spagna, invece, prevede una tutela indiretta del diritto all'ambiente, fondata sull'istituto dell'*amparo* previsto per la difesa dei diritti costituzionalmente garantiti, ossia una tutela in ultima istanza esperibile da qualunque persona fisica o giuridica. L'art. 66 della Costituzione del Portogallo riconosce un diritto a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, enumerando poi anche i mezzi necessari per un'effettiva garanzia del diritto alla salute in connessione alle condizioni ambientali. La Svizzera vanta al contrario un'apposita sezione della Costituzione dedicata alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile (artt. 73 e 74).

La tutela dell'ambiente ha ottenuto un ampio riconoscimento, con diverse soluzioni legate alle specifiche circostanze e modalità in cui la questione ambientale si è manifestata nei vari Paesi. In alcuni casi viene imposto alle istituzioni l'obbligo di creare un sistema di protezione efficace, mentre in altri si riconosce un diritto individuale o diritti procedurali mirati a garantire una protezione ambientale concreta. Inoltre, le norme di tutela possono essere indirette o riferirsi a singoli aspetti ambientali, come le risorse naturali<sup>20</sup>. Ciò che emerge è la connessione tra diritto dell'ambiente e bilanciamento di interessi prettamente umani nel perseguimento del c.d. sviluppo sostenibile<sup>21</sup>. L'intero apparato di tutela dell'ecosistema si fonda su presupposti antropocentrici, dando preminente rilievo alla persona umana piuttosto che all'ambiente in sé; ciò è giustificato dalla convinzione dell'assoluta centralità della specie umana, che al contrario è rispetto al bene ambiente in sé.

Nonostante l'apparente scarsa coerenza, i testi costituzionali sono forse il fondamento migliore per il riconoscimento di un diritto al clima; in primo luogo, è proprio la legge fondamentale ad accordare un rilievo alle generazioni future, essendo la stessa concepita per rimanere immutata nel tempo. Inoltre, è possibile sancire principi generali a protezione di soggetti altrimenti privi di tutela, estendendo così il diritto anche a coloro che non godono della cittadinanza. Da ultimo, tramite le disposizioni costituzionali è possibile accordare delle limitazioni della propria sovranità a favore dell'azione internazionale, al fine di sancire la validità di principi di valore globale<sup>22</sup>.

Le risposte dei singoli Stati al cambiamento climatico sono differenti, talvolta più flessibili e innovative, ma pur sempre ancora ancorate al diritto ambientale, «ma questo stato dell'arte non nega, anzi incoraggia la domanda sull'esistenza di uno spazio epistemologico autonomo e idoneo nel quale collocare un (ipotetico) diritto del cambiamento climatico<sup>23</sup>».

## 2.1. L'obbligazione climatica al vaglio delle corti

La fiducia nei confronti del contenzioso climatico è in aumento, tanto da aver determinato una crescita esponenziale di ricorsi nei confronti degli Stati e di altri soggetti privati come le multinazionali. Il progetto di monitoraggio circa gli sviluppi del contenzioso climatico avviato dal *Sabin Center for Climate Change Law* presso la *Columbia University* annovera ad oggi più di tremila ricorsi a livello globale<sup>24</sup>. Nel contesto attuale, infatti, si potrebbe sostenere che il contenzioso continui a rivestire il ruolo di *factotum* nei confronti di

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 128.

<sup>21</sup> Cfr. R. LOUVIN, *Democrazia ambientale*, cit., p. 188. Gli interessi presi in considerazione sono ad esempio lo sviluppo o l'equità sociale. Tale modello non frena però correttamente l'impatto dell'attività antropica sulla stabilità dell'ecosistema.

<sup>22</sup> Cfr. F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente*, in *DPCE Online*, 2022, n.2, pp. 1085-1110.

<sup>23</sup> Cit. P. VIOLA, *Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima*, in *DPCE Online*, 2023, n. SP2, pp. 439-452.

<sup>24</sup> Per un elenco esauriente si rimanda al data base del [Sabin Center](#) della *Columbia University*

«una legislazione che fatica a dotarsi di autonomia e completezza e rispetto alla quale lo stesso seguiti quindi a ricoprire la funzione di motore trainante<sup>25</sup>».

Allargando l'orizzonte di ricerca sul piano globale è possibile identificare un triplice orientamento della giurisprudenza nel riconoscimento di un diritto al clima<sup>26</sup>.

Un primo filone giurisprudenziale può essere definito di «attivismo climatico giudiziario», caratterizzato per la pregnanza attribuita al diritto a un clima salubre, inteso come preordinato rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali; di conseguenza, i giudici assumono un ruolo attivo nella lotta al cambiamento climatico, imponendo ai governi specifici oneri di riduzione delle emissioni entro precise tempistiche<sup>27</sup>. Ciò può, tuttavia, dar adito a critiche in tema di rispetto del principio di separazione dei poteri, che pone il problema di evitare interferenze del potere giudiziario nella produzione legislativa o nelle scelte dell'esecutivo.

Un secondo orientamento, definito di «cautela climatica», affronta la tematica ambientale al pari di altre questioni, focalizzandosi sulla ricerca di un bilanciamento tra vari interessi, compreso lo sviluppo economico. In tali casi si riconosce un'ampia discrezionalità ai governi, rimettendo al giudizio delle Corti la sola proporzionalità e ragionevolezza delle misure adottate<sup>28</sup>. Risponde a questo modello la sentenza dalla Corte EDU *KlimaSeniorinnen*, nella quale i giudici di Strasburgo hanno condannato la negligenza della Svizzera nel contrasto al cambiamento climatico, riconoscendo l'esistenza di un'obbligazione in capo allo Stato, consistente nell'introduzione di misure di mitigazione non solo delle emissioni climalteranti, ma anche degli effetti dannosi del cambiamento climatico.

Infine, l'ultimo filone è quello del «formalismo climatico», caratterizzato per una tendenza opposta rispetto alle precedenti e da una ritrosia dei giudici a giudicare l'operato degli Stati, qualificando la questione climatica come essenzialmente politica. È il caso degli Stati Uniti e delle numerose sentenze che dimostrano un atteggiamento di deferenza del diritto pretorio rispetto al potere politico. È noto, ad esempio, il caso *Juliana* dove la pretesa dei ricorrenti di ottenimento di un piano di eliminazione delle emissioni di gas serra è stata respinta in quanto il potere di scegliere l'*an* e il *quomodo* nella lotta al cambiamento climatico è considerata una prerogativa rimessa esclusivamente all'esecutivo<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Cit. M. MARINAI, *Il contenzioso*, cit., pp. 1327ss.

<sup>26</sup> La tripartizione è proposta da P. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE Online*, 2023, n. SP2, pp. 233-250.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 246: i casi riconducibili a questa tendenza sono il caso *Urgenda* nel 2018, la sentenza *Affaire du siècle* del Tribunale amministrativo francese del 2021 e il caso *Anjali Sharma v Ministro per l'ambiente* deciso dalla Corte Federale australiana nel 2021.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 246: si cita ad esempio il caso *Neubauer* del Tribunale costituzionale tedesco del 2021 (BVerfG, 1, BvR 2656/18).

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 247.

Analizzando il tema da una diversa prospettiva è possibile identificare le diverse finalità ricercate dai ricorrenti tramite l'invocazione delle disposizioni costituzionali nei contenziosi climatici, riconducibili essenzialmente a tre categorie:

- a) ricorsi finalizzati a bloccare un'attività inquinante;
- b) ricorsi finalizzati a condannare la negligenza degli Stati nell'adempimento agli oneri ambientali;
- c) ricorsi finalizzati a dimostrare l'illegittimità delle misure assunte dagli Stati<sup>30</sup>

Nel primo caso i ricorrenti chiedono l'annullamento di specifiche autorizzazioni concesse per progetti inquinanti, invocando pretese dal contenuto specifico, simili per alcuni elementi ai ricorsi tradizionali. D'altra parte, l'invocazione dell'emergenza rappresentata dal cambiamento climatico pone un elemento di novità assoluta poiché riferibile all'intero pianeta; pertanto, le pretese dei ricorrenti non possono più fondarsi su motivi inerenti a specifiche posizioni soggettive, bensì devono riferirsi alla tutela del pianeta intero e anche alle future generazioni, con conseguenti difficoltà sul piano probatorio<sup>31</sup>.

La seconda categoria di ricorsi si fonda, invece, su richieste di censura dell'inerzia dei poteri pubblici con la finalità di rimediare alla condotta decettiva di potere legislativo ed esecutivo. Si tratta senza dubbio dei casi che pongono maggiori difficoltà poiché i giudici spesso non hanno gli strumenti per intervenire compiutamente nell'azione dell'esecutivo o denegano una risposta per timore di violare il principio di separazione dei poteri. La questione che assume tratti maggiormente problematici è, infatti, l'individuazione di una precisa obbligazione climatica gravante sugli Stati e del relativo contenuto<sup>32</sup>. Esempi di tale tipologia di contenzioso sono i noti casi *Urgenda*, *KlimaSeniorinnen* e *Affaire du siècle*, nei quali è stata univocamente stabilita l'esistenza di un preciso onere di intervento in capo agli Stati sulla base degli impegni internazionali assunti e sottoscritti dagli stessi.

Da ultimo vi sono i ricorsi volti a contestare la legittimità delle misure implementate dagli Stati, nei quali le disposizioni costituzionali si pongono quali importanti parametri di legittimità delle leggi. In realtà questa tipologia di decisioni è piuttosto rara, in quanto spesso mancano forme di *judicial review* o i giudici si mostrano deferenti rispetto alla discrezionalità politica, con conseguenti timide decisioni prive di

---

<sup>30</sup> Per la tripartizione si rinvia a F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto*, 2022, n. 2, pp. 157-181.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 167: un esempio è offerto dal caso *Greenpeace Norway*, ricorso presentato per un'asserita violazione dell'art. 112 della Costituzione norvegese da parte del Ministero che aveva concesso alcune licenze per l'estrazione di petrolio. La Corte suprema norvegese ha riconosciuto nella disposizione costituzionale un diritto della persona a un ambiente salubre, incapace tuttavia di fondare un diritto direttamente azionabile dai cittadini. Ci si riferisce al caso anche noto come *People v. Artic Oil*: il ricorso viene presentato nel 2016 e deciso in ultima istanza dalla Corte Suprema norvegese nel 2020.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 169.

contenuti sostanziali. Inoltre, in molti ordinamenti le Corti costituzionali possono esprimersi solo per l'annullamento dell'atto, non potendo rimediare attivamente alle lacune del legislatore<sup>33</sup>.

Ciò che emerge è la presenza di una potenzialità del contenzioso climatico, in particolare quando ancorato a disposizioni costituzionali, che però non sempre viene riconosciuta dai giudici e rischia di rimanere lettera morta. Senz'altro è necessario puntare sulla prova scientifica, attribuendole ampio spazio, tra cui spiccano i *report* dell'IPCC che mostrano scenari sul futuro e da cui è possibile trarre valide argomentazioni. Con riferimento al principio di separazione dei poteri è imprescindibile continuare nella ricerca di un punto di equilibrio tra obbligazione di mezzi e di risultato<sup>34</sup>, dando rilevanza, ad esempio, al principio di precauzione.

L'ordinamento offre dunque delle possibilità di contrasto alle attività inquinanti, sebbene talvolta sia necessario porre l'attenzione sul ruolo creativo della giurisprudenza, capace di fare delle Costituzioni un *living instrument* al pari della CEDU, evidenziando «l'idoneità□ del testo ad esprimere, diacronicamente, anche diritti e garanzie originariamente non riconducibili entro i confini della portata normativa del documento convenzionale, arricchendosi via via dei contenuti sempre nuovi ed ulteriori che l'evoluzione storica e delle forme della convivenza civile e sociale renda osservabili<sup>35</sup>».

Infine, è essenziale ricordare il carattere strategico delle liti climatiche e tenere presente lo scopo a cui tendono, il quale peraltro trascende l'interesse delle parti in causa per ottenere un'interconnessione tra diritto e sensibilità collettiva, sia all'interno delle istituzioni formali come i tribunali, sia al di fuori, tramite organizzazioni sociali e nelle interazioni quotidiane<sup>36</sup>. Solamente tramite una condivisione da parte dell'apparato giudiziario – unitamente agli altri poteri pubblici – di tali assunti è infatti possibile imprimere un cambiamento nel sistema attuale.

### 3. Il ruolo della Corte EDU

Nello sviluppo della *climate change litigation* vi siano stati due spartiacque: la sentenza olandese *Urgenda* e, poi, la sentenza della Corte EDU *Klima.Seniorinnen*. Grazie alla prima, infatti, si è aperta la possibilità di agire contro l'operato negligente degli Stati, almeno per verificare la conformità delle misure adottate agli impegni assunti a livello internazionale e, la seconda, ha sancito l'esistenza di un diritto al clima sulla base

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 173. L'unico caso in cui è stata dichiarata incostituzionale una legge climatica sulla base del dettato costituzionale è la sentenza tedesca *Neubauer* (BVerfG, 1, BvR 2656/18, pag. 6).

<sup>34</sup> Cfr. G. VIVOLI, *L'insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli Stati vengono presi sul serio dai giudici*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, 2021, n.1, pp. 1-38.

<sup>35</sup> Cit. G. SORRENTI, *Sul triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di Strasburgo*, in *Forum di quaderni costituzionali – Rassegna*, 2015, pp. 1-16.

<sup>36</sup> Cfr. S. CUMMINGS, *Movement Lawyering*, in *UCLA Public Law and Legal Theory Research Paper Series*, 2017, n. 17-43, pp. 1645-1732.

di una Convenzione internazionale a cui tutti gli Stati firmatari sono vincolati e rispetto alla cui interpretazione i giudici nazionali non possono discostarsi qualora venga proposta la medesima questione. La stretta connessione instaurabile tra clima stabile e sicuro e diritti fondamentali consente alla Corte EDU di svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo del contenzioso climatico<sup>37</sup>; invero, diverse fonti internazionali anticipano le conseguenze irreversibili per i diritti fondamentali che si verificherebbero se gli Stati non riuscissero a rispettare la soglia di aumento della temperatura sancito dall'Accordo di Parigi<sup>38</sup>. Ciò è senz'altro importante per poter giungere a una giurisprudenza consolidata sul tema, tramite un «*tailored approach*»<sup>39</sup> adatto alla questione climatica, che dunque orienti anche implicitamente l'operato statale.

La Corte sembra aver accolto tale importante compito e ne sono prova le tre pronunce del 9 aprile scorso, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, *Carême v. France* e *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*, al pari della sentenza del 30 gennaio 2025 *Cannavacciuolo and Others v. Italy*; seppur con esiti diversi, tali sentenze hanno segnato il riconoscimento da parte della Corte di Strasburgo della rilevanza della *climate change litigation* e della necessità di un suo intervento in materia climatica, nonostante l'assenza di una precisa disposizione all'interno della Convenzione<sup>40</sup>.

Vi sono tuttavia alcune barriere che si sono frapposte alla creazione di una giurisprudenza EDU di indirizzo delle politiche climatiche dei diversi Stati<sup>41</sup> e che, nel tempo, solo talvolta sono state superate. Spesso si presentano, infatti, criticità di natura procedimentale, legate alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi. In taluni di essi, infatti, si è posto un problema di giurisdizione *ratione loci*, rendendo difficile l'applicazione delle categorie giuridiche tradizionali al contenzioso climatico<sup>42</sup>. La nozione di giurisdizione, elaborata all'art. 1 CEDU<sup>43</sup>, può però essere interpretata in maniera più o meno elastica a seconda del ruolo che si vuole attribuire alla decisione della Corte. Talvolta essa è stata qualificata in modo ampio, ritenendo esistente la giurisdizione anche qualora lo Stato fosse in grado di controllare una zona esterna al proprio territorio<sup>44</sup> e proprio in ambito climatico il tema si pone con particolare rilevanza

---

<sup>37</sup> Cfr. G. PULEIO, *L'obbligazione climatica degli Stati nel sistema CEDU*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2023, n.2, pp. 247-274.

<sup>38</sup> Tra questi la Dichiarazione ONU sui Diritti umani e cambiamento climatico e il report IPCC del 2018.

<sup>39</sup> Cit. Corte EDU, n. 53600/20, *Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland*, 9-04-2024, para. 422.

<sup>40</sup> Cfr. C. SARTORETTI, *La climate change litigation «sbarca» a Strasburgo*, *cit.*, p. 1482.

<sup>41</sup> Si rinvia a G. PULEIO, *L'obbligazione climatica*, *cit.*, p. 254.

<sup>42</sup> Ad esempio, il caso *Duarte Agostinho v. Portugal*, in cui la Corte EDU ha ritenuto che «*an extension of extraterritorial jurisdiction by reference to that criterion would be artificial and difficult to justify*» (Corte EDU, n. 39371/2020, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal*, 9-04-2024, para. 206).

<sup>43</sup> «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione».

<sup>44</sup> Corte EDU, n. 15318/89, *Loizidou v. Turkey*, 23-03-1995, para. 62 (*Preliminary objections*).

in virtù della dimensione globale dell'emergenza. Può, inoltre, rappresentare un ostacolo l'art. 35 CEDU<sup>45</sup> che pone come condizione di ricevibilità dei ricorsi l'esaurimento delle vie interne, in correlazione al principio di sussidiarietà<sup>46</sup>, per cui le cause climatiche possono essere oggetto di decisione da parte dei giudici lussemburghesi solo in seguito all'esaurimento dei ricorsi interni. Tale argomento ha impedito alla Corte di pronunciarsi in senso favorevole nel recente caso *Duarte Agostinho v. Portugal*, in virtù del mancato esperimento di tutti i rimedi interni nel rispetto del principio di sussidiarietà<sup>47</sup>.

Un'ulteriore barriera al corretto sviluppo del contenzioso climatico è poi rappresentata dall'art. 34 CEDU<sup>48</sup>, per il quale è necessaria una diretta o indiretta violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti. Pur ammettendo la possibilità di accoglimento delle pretese di vittime potenziali<sup>49</sup>, resta labile il confine tra queste e l'inammissibilità nel sistema CEDU delle *actiones populares* – divieto tra l'altro ritenuto violato nella sentenza di accoglimento *KlimaSeniorinnen* secondo l'opinione dissenziente del giudice Eicke<sup>50</sup> –. A tal proposito, la Grande Camera ha offerto un prezioso precedente, riconoscendo come gli organismi collettivi rappresentino talvolta l'unico mezzo idoneo a tutelare in modo efficace interessi particolari, soprattutto con riferimento a un fenomeno globale e complesso come il contenzioso climatico<sup>51</sup>; tale affermazione risulta rafforzata dal riferimento alla Convenzione di Aarhus<sup>52</sup>, pietra miliare della c.d. democrazia ambientale.

Su tali elementi la Corte si è mostrata particolarmente rigorosa nelle decisioni *Carême v. France* e *Duarte Agostinho* (secondo alcuni anche per evitare un effetto dirompente in concomitanza alla sentenza di accoglimento del ricorso presentato dall'associazione *KlimaSeniorinnen*<sup>53</sup>). Nel primo caso, infatti, la Corte ha rigettato il ricorso non riconoscendo lo *status* di vittima al ricorrente che non risiedeva più in territorio e francese e, pertanto, risultava privo di legami sufficienti con il territorio<sup>54</sup>, con il rischio di dare accesso

---

<sup>45</sup> «La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.»

<sup>46</sup> Cfr. G. PULEIO, *L'obbligazione climatica*, op.cit., p.258.

<sup>47</sup> Corte EDU, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Other 32 States*, para. 84-88.

<sup>48</sup> «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.»

<sup>49</sup> Ad esempio, il caso Corte EDU, n. 14038/88, *Soering v. Regno Unito* o *Dudgeon c. Regno Unito*, 07-07-1989.

<sup>50</sup> Si rimanda al paragrafo 42 della [dissenting opinion](#) del giudice Eicke.

<sup>51</sup> Cfr. D. RAGONE, *Nuove frontiere della climate litigation. Riflessioni a partire dalla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte EDU*, in *Osservatorio costituzionale*, 2024, n. 5, pp. 208-230.

<sup>52</sup> *Verein KlimaSeniorinnen*, para. 490

<sup>53</sup> Tra questi C. SARTORETTI, *La climate change litigation «sbarca» a Strasburgo*, op.cit., p.1486 e E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparanti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE Online*, 2024, n.2, pp. 1397-1414.

<sup>54</sup> Il giudizio ha ad oggetto le richieste del sindaco di *Grande-Synthe*, *Damien Carême*, il quale lamenta l'inadeguatezza dell'azione francese nel contrastare il cambiamento climatico, soprattutto in un'area a forte rischio di inondazioni, con conseguente asserita violazione degli artt. 2 e 8 CEDU (Corte EDU, n. 7189/2021, *Carême v. France*, 09-04-2024). Si v.

a un'illegitima *actio popularis*<sup>55</sup>. Invece, nel secondo ricorso, come già sottolineato, la Corte ha dichiarato l'irricevibilità dello stesso perché non erano state esaurite tutte le vie giudiziarie interne (tra cui si deve citare la presenza di una precisa tutela del diritto a un ambiente sano ai sensi dell'art. 66 della Costituzione portoghese) e non sarebbe stato possibile estendere la giurisdizione extraterritoriale delle Nazioni diverse dal Portogallo<sup>56</sup>.

La Convenzione non presenta una c.d. clausola climatica e, pertanto, il fondamento giuridico dell'obbligazione climatica all'interno della CEDU deve essere cercato altrove. Senza dubbio, l'art. 2 CEDU, che riconosce e tutela il diritto alla vita, ha un ruolo preminente, confermato tra l'altro dalla recente pronuncia *Cannavacciuolo* in cui l'Italia è stata condannata per non aver protetto la vita degli abitanti della c.d. Terra dei Fuochi dall'inquinamento causato nella zona dall'illecito scarico di rifiuti<sup>57</sup>. Un'altra norma di riferimento è l'art. 8 CEDU, soprattutto nell'ipotesi di danno alla vita familiare e privata causato da una politica climatica inadatta e lacunosa, il quale rappresenta inoltre il fondamento argomentativo della sentenza *KlimaSeniorinnen*<sup>58</sup>. I ricorsi accolti per violazione dei suddetti articoli hanno finora rappresentato un numero esiguo, in ragione di un'interpretazione ancora una volta restrittiva della relazione causale tra ambiente e diritto alla vita, la quale ha portato all'accoglimento solo dei casi in cui vi era un danno o un rischio imminente derivante da attività pericolose o danni ambientali<sup>59</sup>. Fino al 9 aprile 2024, data in cui i giudici lussemburghesi si sono espressi a favore delle «anziane per il clima», il limite principale era rappresentato dal fatto che la Corte non aveva mai esplicitamente chiarito in quali termini fosse possibile ricavare un'obbligazione climatica a partire dalle disposizioni della Convenzione<sup>60</sup>.

D'altra parte, è necessaria una lettura attenta delle sentenze della Corte, che mostra frequentemente una forte sensibilità verso l'emergenza climatica, pur nelle difficoltà poste dal necessario rispetto delle

---

C. SARTORETTI, *La climate change litigation «sbarca» a Strasburgo*, op.cit. p. 1487, nonché E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy*, cit., p. 1398.

<sup>55</sup> Si v. anche L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE Online*, 2024, n.2, pp. 1493-1520.

<sup>56</sup> Il ricorso si fonda su una forte ondata di calore che ha colpito il Portogallo nel giugno 2017 a cui sono conseguiti incendi e la morte di 65 persone. I giovani ricorrenti lamentano dunque i rischi a cui sono esposti, con sicuro peggioramento nel futuro, e sostengono la violazione degli artt. 2, 3, 8 e 14 CEDU. Per un maggiore approfondimento del caso si rimanda a E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy*, op.cit., p. 1405.

<sup>57</sup> La Corte EDU ha stabilito, all'unanimità, che l'Italia ha violato l'art. 2 CEDU. Il caso riguardava il trattamento dei rifiuti in aree private della regione Campania, in particolare nelle zone denominate «Terra dei Fuochi», dove gruppi della criminalità organizzata sono stati coinvolti in attività di scarico, interrimento e incenerimento di rifiuti. Tale fenomeno ha determinato un aumento dei casi di tumori e inquinamento delle falde acquifere, con gravi conseguenze sulla salute di circa 2,9 milioni di abitanti della zona. La Corte ha rilevato che lo Stato italiano non ha gestito in modo adeguato la situazione, nonostante la conoscenza del problema, non agendo in modo tempestivo. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato all'Italia di sviluppare una strategia complessiva per affrontare il problema, attivando un sistema di monitoraggio indipendente entro due anni. Si rimanda alla [sentenza della Corte EDU](#).

<sup>58</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen*, para. 519 e 544.

<sup>59</sup> Ad esempio, il caso *Budayeva and others v. Russia* (Corte EDU, n. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, *Budayeva and others v. Russia*, 20-03-2008).

<sup>60</sup> Si v. L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine*, cit., p. 1505.

strutture formali della Convenzione e dal timore di trasformare «la Convenzione in un trattato globale sui cambiamenti climatici»<sup>61</sup>. Le apparenti battute d'arresto riferite ai casi *Duarte* e *Carême* celano al contrario direttive pragmatiche di particolare rilievo per i futuri contenziosi<sup>62</sup>: la Corte riconosce pur sempre la gravità dell'emergenza in atto, oltre alla presenza di un effettivo nesso causale tra le attività inquinanti dello Stato e la violazione dei diritti delle persone, con conseguenti obblighi positivi per gli Stati<sup>63</sup>.

Si analizzerà ora la recente sentenza *KlimaSeniorinnen c. Svizzera* che, individuando esplicitamente un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro, apre la strada a una nuova stagione di contenziosi.

### 3.1. La sentenza *KlimaSeniorinnen*<sup>64</sup> del 2024 quale importante precedente: il riconoscimento di un diritto al clima

Il 9 aprile 2024 la Corte EDU ha riconosciuto l'inerzia dello Stato elvetico nella lotta contro il cambiamento climatico contestualmente all'esistenza di un diritto umano al clima stabile e sicuro in una sentenza rivoluzionaria, che (forse) può inaugurare una nuova stagione del contenzioso climatico.

Le ricorrenti sono la *KlimaSeniorinnen Schweiz*, associazione composta da oltre 2500 socie di età superiore ai 73 anni, e, individualmente, quattro donne. Queste lamentavano una lesione del loro diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare a causa del cambiamento climatico e dell'aumento delle temperature; quest'ultimo avrebbe determinato un aumento del rischio di morte prematura e di aggravamento delle condizioni di salute, oltre ad aver comportato una vita maggiormente sedentaria e isolata, con conseguente disagio emotivo<sup>65</sup>. In particolare, si reclamava il mancato recepimento delle *Nationally Determined Contributions*<sup>66</sup> e di non aver mai analizzato il bilancio di carbonio interno, violando così i principi costituzionali di sostenibilità, precauzione e il diritto alla vita, sanciti e riconosciuti rispettivamente agli artt. 73, 74 e 10 della Costituzione elvetica<sup>67</sup>.

<sup>61</sup> Corte EDU, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Other 32 States* para. 208: «This would turn the Convention into a global climate-change treaty».

<sup>62</sup> Si v. sul punto E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy*, op.cit., p. 1411.

<sup>63</sup> Corte EDU, *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Other 32 States*, para. 192 e 193.

<sup>64</sup> Si rimanda al sito dell'associazione [KlimaSeniorinnen Schweiz](#)

<sup>65</sup> I fatti lamentati delle ricorrenti sono ricapitolati nella sentenza alla sezione «Facts. A. The circumstances of the case», pag. 13 ss. Le ricorrenti sostengono che un effettivo rispetto del limite di 1,5 gradi imposto a Parigi ridurrebbe significativamente le morti premature.

<sup>66</sup> Imposte dall'Accordo di Parigi, prevedono che ogni Stato comunichi la sua successiva azione climatica: si rimanda al sito dell' [UNFCCC](#).

<sup>67</sup> Cfr. A. LUPO, *Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024*, in [Giustizia Insieme](#), 5 giugno 2024. I fatti lamentati dalle ricorrenti risultano inoltre corroborati da alcuni studi scientifici condotti dall'Ufficio federale dell'ambiente, dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e dallo stesso Forum Economico Mondiale che, nel *Global Risk Report* annuale riconosce nelle condizioni climatiche estreme una minaccia globale: Per un maggiore approfondimento si rinvia ai [Documenti per la stampa Verein KlimaSeniorinnen Schweiz](#)

L'enfasi posta da un lato sulle prove scientifiche e, dall'altro, sul personale coinvolgimento denota un preciso orientamento strategico del ricorso. I documenti allegati al ricorso, infatti, appaiono di diversa natura in relazione ai diversi pubblici a cui sono destinati, dunque organismo legali, ma anche *media* e società<sup>68</sup>.

L'impostazione del ricorso risulta duplice, in quanto da un lato viene ancorato alla vulnerabilità delle donne anziane in termini di salute e rischio di mortalità più elevato e, dall'altro, alla minaccia posta per le future generazioni, causata dal mancato intervento statale. La violazione dei diritti di tali gruppi viene presentata, in modo strategico, come il fallimento del governo elvetico, da cui deriva la necessità per lo Stato di introdurre politiche climatiche più ambiziose<sup>69</sup>.

Sulla base di tali assunti, le «anziane per il clima» chiedevano alla Corte EDU di riconoscere lo Stato inadempiente e di condannarlo ai sensi degli artt. 2 e 8 CEDU, nonché dell'art. 6 CEDU poiché le ricorrenti non avevano avuto modo di godere di un effettivo accesso alla giustizia sul suolo nazionale. Esse, infatti, si erano rivolte già nel novembre 2016 al Consiglio federale e, l'anno successivo, avevano proposto gravame al Tribunale amministrativo federale. In seguito al fallimento di entrambe le azioni legali, l'associazione ha assistito all'ennesima dichiarazione di inammissibilità della richiesta presso il Tribunale federale. Per tale motivo il 26 novembre 2020 veniva presentato il ricorso alla Corte EDU, esaminato poi dalla Grande Camera e deciso nel mese di aprile dell'anno scorso<sup>70</sup>.

La posizione del Governo svizzero si poneva agli antipodi rispetto a quella dell'associazione, in quanto lo stesso sosteneva di aver sempre fatto quanto possibile per ridurre le emissioni climalteranti, riformando una legge, il *CO2 Act*, al fine di imporre un taglio delle stesse pari al 50%; presentava, inoltre, la mancata adozione dello stesso come il risultato di un referendum abrogativo che aveva ostacolato la riforma. In aggiunta, il Governo evidenziava che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'unico luogo deputato a decidere le misure da adottare risulta il Parlamento. In ogni caso, la Svizzera sosteneva l'inammissibilità del ricorso, per la carenza dello *status* di vittime delle anziane per quanto sancito dall'art. 34 CEDU, e, dall'altro, per il rischio di dare accesso a un'ipotesi di *actio popularis* vietata dal sistema EDU<sup>71</sup>.

Tuttavia, *KlimaSeniorinnen* non richiedeva uno sconfinamento della Corte nell'ambito di discrezionalità degli Stati, che restano liberi di identificare le misure di contrasto ritenute più adatte, ma di riconoscere il

---

<sup>68</sup> Cfr. S. KELLER, B. BORNEMANN, *New climate activism between politics and law: analyzing the strategy of the KlimaSeniorinnen Schweiz*, in *Politics and Governance*, 2021, n.2(9), pp. 124-134. Ritorna dunque il *leitmotiv* dell'importanza della copertura mediatica del ricorso.

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 128: il riferimento è a un «*injustice frame*» e a un «*grandchildren frame*».

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 128.

<sup>71</sup> Cfr. A. OSTI, *A qualcuno (non) piace il caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (per non tacer degli altri)*, in *BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto*, 2023, n.2, pp. 237-251. L'unica apertura del Governo riguarda la violazione dell'art. 6 CEDU relativa al mancato accesso alla giustizia tramite i ricorsi interni, soluzione che riserva però in ogni caso la decisione nel merito al giudice nazionale.

collegamento tra cambiamento climatico e diritti umani e, di conseguenza, l'obbligazione climatica incombente sui governi. Si voleva in tal modo enfatizzare il valore di *living instrument* alla Convenzione, intesa come documento da interpretare secondo le condizioni e le sfide attuali e capace di permettere un'evoluzione del contesto giuridico sia interno che internazionale<sup>72</sup>.

La sentenza cita in via preliminare le disposizioni della UNFCCC e dell'Accordo di Parigi in cui viene previsto l'obbligo per gli Stati di adottare misure di adattamento e mitigazione, determinando in modo discrezionale il loro contenuto. Al tal proposito, si sostiene che la Confederazione svizzera abbia sistematicamente violato tale dovere, tramite una condotta negligente nell'implementazione di un effettivo quadro nazionale di contrasto all'emergenza climatica<sup>73</sup>. La Corte opera il proprio ragionamento anche in stretta connessione con le raccomandazioni contenute nella Dichiarazione di Reykjavik del maggio 2023, nella quale si manifestano le preoccupazioni degli Stati europei per la triplice crisi planetaria in atto, di inquinamento, cambiamento climatico e perdita della biodiversità<sup>74</sup>. Ne consegue la condanna della Svizzera per violazione dell'art. 8 CEDU, ai sensi dal quale i giudici individuano il diritto appartenente a ogni individuo «a una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi, causati dal cambiamento climatico, sulla loro vita, la salute, il benessere e la qualità della vita<sup>75</sup>». Viene così riconosciuta un'obbligazione climatica di valore positivo incombente sugli Stati, già sancita al paragrafo 519 della sentenza e poi ribadita al paragrafo 544 in relazione all'art. 8 CEDU<sup>76</sup>. Pur riconoscendo che nessuna disposizione della Convenzione rimanda esplicitamente alla tutela dell'ambiente<sup>77</sup>, i giudici sostengono la necessità di adottare un approccio che tenga in considerazione le peculiarità del cambiamento climatico, soprattutto in virtù della dissociazione spazio-temporale tra le condotte e i danni<sup>78</sup>. Del resto, la Corte deve ottemperare al suo principale obiettivo, ossia fornire sollievo a coloro che hanno subito danni specifici e misurabili da parte di soggetti legalmente responsabili per tali

---

<sup>72</sup> Il riferimento è alla c.d. *living instrument doctrine*, enunciata la prima volta nella causa Corte EDU, n. 5856/72, *Tyrer v. the United Kingdom*, 25-04-1978, si rimanda a A. HOFFMANN, *Five key points from the groundbreaking European Court of Human Rights climate judgment in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Switzerland*, in *Environmental Law Review*, 2024, n.2(26), pp.91-99.

<sup>73</sup> Sul punto A. LUPO, *Verso la positivizzazione*, cit.

<sup>74</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen*, para. 200, con riferimento al quarto vertice del Consiglio d'Europa del 17 e 17 maggio 2023.

<sup>75</sup> Cit. *Verein KlimaSeniorinnen*, para 544.

<sup>76</sup> *Ibid.*, para. 519: «Article 8 must be seen as encompassing a right for individuals to effective protection by the State authorities from serious adverse effects of climate change...».

<sup>77</sup> E tra l'altro sono falliti tutti i tentativi di introduzione di tali disposizioni, probabilmente a riprova della mancata volontà degli Stati come sottolineato nella *dissenting opinion* del giudice Eicke al paragrafo 19.

<sup>78</sup> Le specificità del cambiamento climatico sono elencate ai paragrafi 416-421, tra cui si annovera la derivazione del danno da svariate fonti, una catena di effetti dispersi nel tempo e nello spazio, la produzione di gas serra anche in attività basilari della vita umana, un problema di ripartizione intergenerazionale degli oneri ecc., per un maggiore approfondimento si rimanda anche a F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, 2024, n.2, pp.1457-1478.

violazioni<sup>79</sup>. Da ciò deriva la necessità di un «*tailored approach*» (§ 422), dunque un metodo *ad hoc* capace di dare concretezza agli obblighi sanciti dalla UNFCCC e dall'Accordo di Parigi al fine di definire le specifiche obbligazioni derivanti dal dettato dell'art. 8 CEDU.

Il tenore della decisione, oltre ad essere chiaro e preciso, rispetta il principio di separazione dei poteri poiché il governo mantiene intatta la sua discrezionalità nella scelta delle modalità con cui adempiere all'obbligo, nel rispetto del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati<sup>80</sup>. La Corte tenta dunque di dare il proprio contributo e mantenere la rilevanza della Convenzione di fronte a una delle sfide più urgenti per l'umanità, cercando di bilanciare allo stesso tempo le prerogative della politica con riferimento alle «*measures to be implemented*» (§ 657)<sup>81</sup>.

La portata rivoluzionaria della sentenza si estrinseca nell'aver letto il fenomeno del cambiamento climatico attraverso la lente dei diritti umani, che appare la più indicata per affrontare tale emergenza. Ciò discende da un'interpretazione estensiva dell'art. 8 CEDU per cui viene ravvisato l'obbligo degli Stati di implementare misure di mitigazione degli effetti dannosi del cambiamento climatico, qualificabile come un c.d. *duty of care*<sup>82</sup>. In particolare, si riconosce l'obbligo statale di adottare un quadro normativo vincolante, tramite la fissazione di un c.d. *Carbon Budget* e il raggiungimento della neutralità climatica. Proprio il c.d. *Carbon Budget*<sup>83</sup> assume la funzione di limite esterno, di contenuto quantitativo e temporale, al margine di apprezzamento degli Stati e, al contempo, alla discrezionalità dell'esecutivo<sup>84</sup>.

Il contenuto positivo dell'obbligazione statale viene identificata ai paragrafi 544-554, in termini di dovere primario («*State's primary duty*») di introdurre misure di mitigazione non solo delle emissioni climalteranti, bensì anche degli effetti del cambiamento climatico, sia presenti che futuri. Non vi è, invero, una perfetta coincidenza tra riduzione delle emissioni e effetti da ciò derivanti; pertanto, lo Stato è tenuto a sviluppare un piano articolato di contrasto al cambiamento climatico<sup>85</sup>, volto al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali, rispetto al quale l'individuazione del «*Carbon Budget*» si pone come

---

<sup>79</sup> Cfr. J. REICH, *KlimaSeniorinnen and the choice between imperfect options. Incorporating International climate change law to maintain ECHR's relevance amid the climate crisis*, in [VerBlog](#), 18 aprile 2024.

<sup>80</sup> F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica*, cit., p.1467.

<sup>81</sup> J. REICH, *KlimaSeniorinnen*, cit.

<sup>82</sup> L'argomentazione della Corte deriva dunque dalla relazione causale esistente tra il cambiamento climatico e il godimento dei diritti tutelati dalla CEDU. Si rimanda anche a A. LUPO, *Verso la positivizzazione*, op.cit.

<sup>83</sup> Per un approfondimento della funzione del *Budget Carbone* si rimanda a M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in *DPCE Online*, 2024, n.2, pp. 1415-1434.

<sup>84</sup> I metodi di calcolo sono individuati dall'IPCC e consistono in: *Budget globale, totale e residuo*, così da suddividere la percentuale nazionale da quella di altra scala.

<sup>85</sup> Al paragrafo 550 della sentenza si elencano gli elementi da considerare per esercitare correttamente il margine di apprezzamento statale: un calendario di conseguimento della neutralità climatico, risultati intermedi di riduzione delle emissioni, prove della fattibilità del piano statale e sistemi di aggiornamento continuo dello stesso.

antecedente logico rispetto all'adozione di qualsivoglia atto legislativo, rivestendo dunque importanza fondamentale<sup>86</sup>.

Uno dei fili conduttori della sentenza è l'accento posto sulle future generazioni e sull'importanza dei doveri intergenerazionali, in ragione delle conseguenze irreversibili che le colpiranno a causa della negligenza delle generazioni attuali (al paragrafo 499 si parla di «*intergenerational burden-sharing*»)<sup>87</sup>. Del resto, sottolineano i giudici, lo stesso art. 3 della UNFCCC riconosce il dovere degli Stati di proteggere il clima per il benessere delle generazioni presenti e future. La prospettiva intergenerazionale mette in luce i rischi una politica climatica concentrata solo sul breve termine, che trascura invece un approccio sostenibile<sup>88</sup>; il fattore temporale agisce infatti quale variabile esterna che influisce sulle scelte politiche e incide sul margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati<sup>89</sup>. Da ciò consegue che l'obbligazione climatica richiede «il bilanciamento, ma non *sul* tempo (insindacabile) delle decisioni, bensì *nel* tempo della degenerazione del sistema climatico<sup>90</sup>».

Il dibattito sulla tutela degli interessi di soggetti non ancora esistenti è offuscato dalla difficoltà di individuare specificatamente gli individui a cui ci si riferisce con il termine «future generazioni»<sup>91</sup>. Queste sono spesso comprese come una catena senza soluzione di continuità e il principio di equità intergenerazionale conferma la visione della vita umana come un ciclo infinito<sup>92</sup>. Il ruolo esiguo rappresentato dalla future generazioni nelle sentenze della Corte è giustificato dalla sua funzione «per definizione reattiva, piuttosto che proattiva» (§ 481), a cui si sommano le difficoltà poste dal pronunciarsi sull'equità intergenerazionale, senza fare riferimento alla distribuzione delle responsabilità tra Occidente e resto del mondo<sup>93</sup>.

La pronuncia *KlimaSeniorinnen* rappresenta in ogni caso un chiaro esempio di come il contenzioso climatico possa orientare concretamente le politiche statali, rafforzando il contenuto degli impegni internazionali che, in assenza di un contributo offerto dal diritto pretorio, rischiano di rimanere lettera

<sup>86</sup> Cfr. M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen*, cit., p.1430.

<sup>87</sup> Si v. anche D. RAGONE, *Nuove frontiere*, cit., p.221.

<sup>88</sup> *Verein KlimaSeniorinnen and Others v. Switzerland*, para 420.

<sup>89</sup> Il riferimento al tempo emerge in svariati paragrafi della sentenza, tra cui para. 334: «*there remained very little time, if any, to prevent catastrophic temperature increases*», para. 499: «*intergenerational burden-sharing*».

<sup>90</sup> Cit. M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen*, op.cit., p. 1432.

<sup>91</sup> Di fronte a tali difficoltà, risulta estremamente innovativa la sentenza tedesca Neubauer in cui la Corte non afferma un diritto fondamentale spettante a soggetti futuri, ma riconosce la necessità di vagliare la correttezza di qualsiasi decisione che possa avere un impatto su di esse. La salvaguardia delle generazioni future viene riconosciuta sancendo un dovere spettante alle generazioni presenti di agire contro le possibili interferenze sui diritti fondamentali. Il *Bundesverfassungsgericht* afferma dunque il valore costituzionale della lotta al cambiamento climatico (ancorando la decisione all'art. 20a della *Grundgesetz*), ponendo vincoli al legislatore in nome di una responsabilità intergenerazionale. Si v. V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in DPCE Online, 2023, n. SP2, pp. 669-682.

<sup>92</sup> Cfr. A. BRUCHER, A. DE SPIEGELEIR, *The European Court of Human Rights' April 9 climate rulings and the future (thereof)*, in, [VerBlog](#), 29 aprile 2024.

<sup>93</sup> *Ibid.*

morta. D'altra parte, senza una condivisione di tali assunti da parte dei Governi anche sentenze lungimiranti non sono in grado di determinare effetti sostanziali: a tal proposito, risulta fortemente criticabile la posizione assunta dal governo svizzero, che non si nasconde nel mostrare il proprio totale disaccordo con la decisione di Strasburgo. Pochi mesi dopo la sentenza, infatti, il deputato Beat Rider ha sottolineato la sovranità della Svizzera e l'incompetenza dei giudici EDU a legiferare nel territorio elvetico, minando alla legittimazione della Corte e all'importanza della Convenzione<sup>94</sup>

Il termine fissato per il Governo svizzero per presentare un piano d'azione era il 9 ottobre scorso, scadenza rispettata, seppur in modo non soddisfacente; il *report* presentato si limita, infatti, a confermare gli impegni già assunti e sottolineati anche in corso di causa. In particolare, il nucleo centrale delle argomentazioni addotte si concentra sulle modifiche apportate al *CO2 Act*, nonché alla legge sull'approvvigionamento energetico, entrambe in vigore dal 1° gennaio 2025<sup>95</sup>. Inoltre, il report conferma l'impegno statale nel perseguimento degli obiettivi sanciti a livello internazionale, tra cui la comunicazione delle *Nationally Determined Contributions*, in ottemperanza a quanto sancito dall'Accordo di Parigi<sup>96</sup>.

Con riferimento alla necessità di quantificare un preciso «Budget Carbone», la Svizzera si limita a sottolineare la difficoltà di tale operazione, in quanto discrezionale e dipendente da diversi fattori, in quanto può far riferimento a «*les émissions actuelles ou attendues, les émissions par habitant, la performance économique ou les coûts des mesures de protection du climat*»<sup>97</sup>. Manca, invece, un accordo a livello internazionali circa i criteri da utilizzare.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa monitora l'andamento delle violazioni dei diritti umani anche tramite le comunicazioni inviate dalle parti lese, dalle organizzazioni della società civile e dalle Istituzioni nazionali a tutela dei diritti umani, le quali forniscono valutazioni su ciò che è necessario per attuare una sentenza e giudicano se le autorità statali stanno adottando misure adeguate a soddisfare quanto sancito dai giudici<sup>98</sup>.

In questo caso, l'associazione *Verein KlimaSeniorinnen*, tre altri gruppi di ONG e l'Istituzione Nazionale Svizzera per i Diritti Umani hanno presentato le loro osservazioni spiegando in termini non tecnici e accessibili il motivo per cui il *report* presentato dalla Svizzera dovesse essere respinto e sostituito da un

---

<sup>94</sup> Si rimanda a D. O'SULLIVAN, *Swiss Government rebuffs ECHR climate ruling: next stop Strasbourg*, in [Swissinfo](#), 28 agosto 2024.

<sup>95</sup> Si rimanda al Paragrafo 5.2 dell' [Action Plan](#) presentato dalla Svizzera.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, cit. para. 5.2.5.

<sup>98</sup> La Regola 9.2 del Regolamento del Comitato dei Ministri per la supervisione dell'esecuzione delle sentenze e dei termini dei regolamenti amichevoli, adottato dal Comitato dei Ministri il 10 maggio 2006, ed emendato il 18 gennaio 2017 dispone infatti: «*The Committee of Ministers shall be entitled to consider any communication from non-governmental organizations, as well as national institutions for the promotion and protection of human rights, with regard to the execution of judgments under Article 46, paragraph 2, of the Convention*».

programma più tecnico per dare concreta attuazione alla sentenza del 9 aprile<sup>99</sup>. Le ONG, in particolare, hanno censurato le dichiarazioni della Svizzera circa la difficoltà di quantificazione di un «Budget Carbone» adeguato in ragione delle diverse metodologie di calcolo presenti a livello internazionale; come già sottolineato nella sentenza della Corte (para. 442), nessuno Stato può sottrarsi alla propria responsabilità e deve fare quanto possibile per mantenere l'aumento delle temperature 1,5°C<sup>100</sup>.

Il 6 marzo 2025 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver ricordato che il cambiamento climatico rappresenta una delle questioni più urgenti della nostra epoca, ha constatato che la Svizzera non sta dando attuazione alla sentenza della Corte EDU, allineandosi, al contrario, alle critiche sollevate dall'associazione *KlimaSeniorinnen*; il Consiglio, infatti, sottolinea come la Svizzera debba presentare informazioni aggiuntive circa le misure da adottare concretamente, in quanto il *report* prodotto si limita a valutare possibili modalità di intervento, confermando quello che appare essere un impegno solo formale nel perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica<sup>101</sup>.

La dichiarazione del Comitato dei Ministri riguardo al fallimento della Svizzera nel dare attuazione alla sentenza segna un momento importante per il futuro del contenzioso climatico, poiché per la prima volta un organismo intergovernativo, in particolare l'organo politico del Consiglio d'Europa, si è espresso sulla conformità della condotta statale successiva a una sentenza di condanna<sup>102</sup>. Si stabilisce così un importante precedente sulle modalità di monitoraggio del rispetto delle sentenze da parte degli Stati: tale controllo deve infatti essere implementato, perché solo un'effettiva attuazione delle sentenze può dotare di efficacia concreta il contenzioso climatico, che rischia al contrario di esaurirsi in encomiabili decisioni pretorie che non possiedono alcun valore aggiunto rispetto alle formule spesso contenute nei trattati internazionali. Ad ogni modo, il percorso verso un'attuazione piena ed efficace della sentenza *KlimaSeniorinnen* durerà ancora a lungo; il monitoraggio dell'attuazione della sentenza da parte del Comitato dei Ministri riprenderà a settembre 2025, richiedendo senz'altro un coinvolgimento costante della società civile, sia a livello nazionale che internazionale<sup>103</sup>.

---

<sup>99</sup> Per le osservazioni si rimanda al sito dell'associazione [KlimaSeniorinnen Schweiz](#), alla [Comunicazione delle ONG](#), infine al sito dell' [Istituto nazionale svizzero per i diritti umani](#).

<sup>100</sup> Si v. «*Communication in accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of the execution of judgments and of terms of friendly settlements by Greenpeace International, Climate Litigation Network and 31 others*» Part. B, Cap. IV, para. 32-33.

<sup>101</sup> Si rimanda alla [decisione del Consiglio dei Ministri](#).

<sup>102</sup> Cfr. B. ÇALI, *Watch this space, Take 2: Execution of Strasbourg's Landmark Climate Mitigation Judgment Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland*, in [EJIL: Talk!](#) (Blog of European Journal of International Law), 12 marzo 2025.

<sup>103</sup> *Ibid.*

#### 4. Allargando gli orizzonti: il contenzioso climatico indiano

L'India risulta tra gli Stati più vulnerabili agli effetti della crisi climatica; si tratta di un Paese ricco di contraddizioni, che fatica a bilanciare le diverse priorità di crescita economica, sicurezza energetica e cambiamento climatico<sup>104</sup>. L'India sta affrontando un'importante perdita di biodiversità a causa dell'impronta ecologica umana, che comporta anche enormi perdite economiche; a ciò si sommano le problematiche legate all'insicurezza alimentare e alla diffusione di malattie infettive<sup>105</sup>.

Il primo aspetto da affrontare è il contesto costituzionale indiano, che vede una graduale evoluzione della tutela ambientale partendo dal testo originario del 1950, al contrario carente di qualsivoglia disposizione al riguardo. Tale progresso inizia con alcuni emendamenti costituzionali nel 1976 e, soprattutto, grazie al ruolo propulsivo svolto dalla Corte Suprema. Le modifiche costituzionali riguardano sia la previsione di un impegno statale sia di un contributo dei cittadini alla tutela ambientale<sup>106</sup>. Non si tratta, tuttavia, di disposizioni direttamente vincolanti, bensì di principi che possono orientare l'opera interpretativa della Corte, che a sua volta può indicare le linee direttive per un intervento da parte del legislatore<sup>107</sup>.

Un altro fattore di sviluppo è rappresentato dalla «svolta verde» nella politica indiana avvenuta grazie al Partito del Congresso, che ha portato all'adozione di un piano ambientale nazionale nel 2006 e, successivamente, a un piano nazionale per il cambiamento climatico<sup>108</sup>. L'India ha profuso diversi sforzi per contrastare il cambiamento climatico, sotto la spinta degli impegni assunti a livello internazionale: si pensi alla *National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage* del 2019, volta a promuovere i veicoli elettrici, o all'emendamento apportato all'*Energy Conservation Act* nel 2022 con cui si sancisce l'impegno verso la neutralità climatica<sup>109</sup>. Ciononostante, non è ancora stata approvata alcuna legge quadro sul clima. In assenza di un apparato legislativo, il potere giudiziario svolge un ruolo fondamentale nella protezione ambientale, avendo la Corte Suprema proposto un'interpretazione innovativa sia dal punto di vista sostanziale sia procedurale. L'azione più sviluppata è la *public interest litigation*, la quale permette l'accesso

---

<sup>104</sup> Cfr. A. KODIVERI, *Climate Change Litigation in India. Its potential and challenges*, in *Litigating the Climate Emergency*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, pp.364-375.

<sup>105</sup> V. CHHACHHAR, NIHARIKA, K. VERMA, P.SINGH, S. SANKRIT, S. SHUKLA, *Right against climate change in India with special reference to M. K. Ranjitsinh and Ors. V. Union of India*, in *Journal of Law and Sustainable Development*, 2025, n.3(13), pp 1-25.

<sup>106</sup> Cfr. D. AMIRANTE, *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in *Pace Environmental Law Review*, 2012, n.2(29), pp. 441-469. Gli emendamenti hanno riguardato gli art. 48 (A) e 51 (A)(g).

<sup>107</sup> Cfr. L. COLELLA, *Tutela dell'ambiente e giustizia climatica in India: vero un diritto (costituzionale) al clima?*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, 2025, n.1, pp. 1-26.

<sup>108</sup> D. AMIRANTE, *Environmental Courts*, cit., p. 455, si rinvia al Piano approvato dal gabinetto di Manmohan Singh e successivamente al [National Action Plan on Climate Change](#).

<sup>109</sup> Per una visione globale degli interventi legislativi in materia si rimanda al sito del [Ministero indiano dell'energia rinnovabile](#).

alla giustizia in modo relativamente semplice, tramite una petizione, e dà voce alle classi più deboli, mediante un'opera di «alfabetizzazione giuridica» delle classi popolari<sup>110</sup>.

Il modello indiano si distingue dalla *public interest litigation* statunitense per una maggiore apertura, tanto da essere definita *social action litigation*<sup>111</sup> in quanto caratterizzata dall'accesso particolarmente facile alla giustizia per le fasce più deboli. Un aspetto centrale di questo sistema è lo sviluppo dell'istituto del *representative standing* in materia ambientale a tutela delle vittime dell'inquinamento e del degrado ambientale. I vantaggi offerti da questo strumento processuale includono la vasta legittimazione ad agire, i ridotti costi di giudizio e la facilità a trovare movimenti associativi disposti ad assumersi l'onere della causa<sup>112</sup>. La normativa permette infatti di adire i giudici non solo alle persone direttamente coinvolte, ma anche a qualsiasi soggetto danneggiato o ad ogni tipologia di associazione ambientalista.

I contenziosi climatici hanno dunque giocato un ruolo fondamentale nella riduzione dell'inquinamento grazie alle pressioni indirette effettuate sui responsabili di tale inquinamento, aiutando lo sviluppo di un mercato sostenibile. D'altra parte, l'ampia accessibilità ha comportato un sovrannumero di casi pendenti e, conseguentemente, una cronica lentezza dei procedimenti. Il grande sviluppo del contenzioso climatico ha condotto il Parlamento indiano a istituire un Tribunale *ad hoc*, il *National Green Tribunal of India (NGT)*, giurisdizione specializzata e focalizzata a garantire una rapida risoluzione delle controversie e un'efficace tutela dell'ambiente<sup>113</sup>.

La creazione di tale tribunale non consegue a una riforma «imposta» dal Parlamento, bensì a una richiesta della stessa Corte Suprema; pertanto, si registra un maggiore accoglimento della nuova giurisdizione specializzata da parte del sistema giudiziario e una maggiore integrazione fra giudici<sup>114</sup>.

La principale caratteristica del «Tribunale verde» è il suo carattere misto, essendo composto non solo da membri togati, ma anche da esperti in materie scientifiche e tecnologiche<sup>115</sup>. In tal modo la scienza diventa un elemento presupposto e interno alla decisione giudiziale, consentendo un equilibrio tra le parti in causa e riducendo la necessità di ricorrere a periti esterni, grazie a un rapporto di parità tra giudici ed esperti.

Vi sono due diverse modalità di ricorso al *National Green Tribunal of India*: la prima prevede che vi sia stata una violazione diretta di una specifica norma, si sia verificato un danno sostanziale all'ambiente, a

---

<sup>110</sup> Per l'analisi approfondita del contesto indiano si rimanda a D. AMIRANTE, *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in *DPCE Online*, 2018, n.4, pp. 955-976.

<sup>111</sup> *Ibid.* Il riferimento è a U. BAXI, *Taking suffering seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India*, in *Third World Legal Studies*, 1985, n.6(4), pp. 107ss.

<sup>112</sup> In taluni casi si può parlare anche di *citizen standing*, in quanto la legittimazione ad agire viene concessa in virtù della sola qualità di cittadino, al fine di offrire garanzia contro gli abusi del governo, sul punto D. AMIRANTE, *Giustizia ambientale, cit.*, p. 961.

<sup>113</sup> *Ibid.*, p. 963.

<sup>114</sup> V. D. AMIRANTE, *Environmental Courts, op.cit.*, p. 467.

<sup>115</sup> La composizione varia da 21 a 41 membri: un Presidente, da 10 a 20 giudici e da 10 a 20 esperti.

proprietà private o alla salute pubblica, la seconda, invece, si aziona in presenza di specifiche conseguenze legate a una fonte d'inquinamento<sup>116</sup>.

Il contenzioso climatico indiano si può dividere in due principali categorie: da un lato vi sono i casi in cui il cambiamento climatico costituisce il nucleo principale del ricorso e, dall'altro, le cause in cui le questioni giuridiche vengono rivendicate riferendosi solo implicitamente all'emergenza climatica<sup>117</sup>. La giurisprudenza ambientale indiana articola principi e teorie giuridiche come la *public trust doctrine* e può svolgere un ruolo importante nel corretto sviluppo dei concetti giuridici in relazione al cambiamento climatico. Infatti, una corretta definizione giuridica delle rivendicazioni climatiche può portare a un significativo sviluppo della giurisprudenza, rendendo le decisioni giudiziarie più chiare e prevedibili<sup>118</sup>.

Il giudice di ultima istanza rimane la Corte Suprema indiana, che offre così il suo ruolo di coordinatore dell'intero sistema giudiziario. Inoltre, si permette al *National Green Tribunal of India* di mantenere una propria indipendenza rispetto agli altri ordini giudiziari, rimanendo però sottoposto al medesimo organo giudiziario rispetto alle altre Corti e garantendo in tal modo una coerenza delle decisioni rispetto alle diverse giurisdizioni del Paese e, soprattutto ai dettami costituzionali<sup>119</sup>.

I tribunali indiani rappresentano dunque un luogo strategico per la negoziazione di questioni ambientali, presentando al contempo delle limitazioni dovute all'impossibilità concreta di bloccare le attività produttive che danneggiano l'ecosistema. La giurisprudenza non può operare separatamente rispetto al potere economico e alla politica e anzi, spesso la magistratura è vista come un ostacolo allo sviluppo economico<sup>120</sup>.

#### **4.1. La sentenza M. K. Ranjitsinh and Others v. Union Of India del 2024: il riconoscimento del diritto a un ambiente non inquinato**

Il 21 marzo 2024 la Corte Suprema dell'India ha pronunciato una sentenza storica sulla connessione tra cambiamento climatico e i diritti umani. In particolare, in *M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India*<sup>121</sup> i giudici hanno individuato un nuovo diritto costituzionale a vivere in un ambiente non inquinato, sulla base del combinato disposto dell'art. 21, che sancisce il diritto alla vita e alla libertà personale, e l'art. 14 che tutela il diritto all'uguaglianza<sup>122</sup>. La sentenza evidenzia un elemento chiave presente nella

---

<sup>116</sup> La giurisdizione è dunque molto ampia, il NGT è anche giurisdizione d'appello, mentre la Corte Suprema si occupa del terzo grado di giudizio, si rinvia a D. AMIRANTE, *Giustizia ambientale, op.cit.*, p. 965.

<sup>117</sup> Cfr. A. KODIVERI, *Climate change litigation, cit.*, p. 367.

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 367.

<sup>119</sup> Cfr. D. AMIRANTE, *Environmental Courts, op.cit.*, p. 468.

<sup>120</sup> A. KODIVERI, *Climate Change Litigation, op.cit.*, 375.

<sup>121</sup> *M K Ranjitsinh & Ors. v Union of India & Ors. Supreme Court of India, Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 with Civil Appeal No. 3570 of 2022 (judgment)*, 21-03-2024.

<sup>122</sup> Cfr. P. KUMAR, A. NAIK, *India's new constitutional climate right: examining the significance of M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India and Others for climate litigation in India*, in [VerBlog](#), 25 aprile 2024.

giurisprudenza climatica, ossia il necessario bilanciamento tra mitigazione dei cambiamenti climatici e conservazione della biodiversità<sup>123</sup>.

L'azione viene intentata dal ricorrente *M.K. Ranjitsinh* davanti alla Corte sulla base dell'art. 32 della Costituzione per richiedere delle misure in risposta alla situazione di pericolo per due specie protette di volatili la Grande Otarda Indiana (*Great Indian Bustard*) e la Piccola Otarda Indiana a rischio di estinzione per la grave situazione di inquinamento del Paese, oltre che alla presenza di linee di trasmissione elettriche aeree. La decisione dei giudici si focalizza sulla tutela della Grande Otarda Indiana, in quanto specie qualificata come in pericolo concreto dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN)<sup>124</sup>. Con una prima ordinanza nell'aprile 2021 i giudici hanno sancito l'obbligo di spostamento delle linee elettriche sottoterra, limitando l'installazione delle stesse, mostrando dunque un chiaro *favor* per la tutela della specie animale, piuttosto che per la facilitazione della generazione di energia<sup>125</sup>.

In seguito alla decisione, nel novembre 2021, sono state avanzate specifiche richieste da parte di alcuni Ministeri, tra cui il Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti climatici, volte a stimolare una revisione di quanto sancito dai giudici, al fine di imporre una netta riduzione dell'uso dei combustibili fossili. Veniva dunque richiesta una parziale modifica della decisione del 2021, valutando la promozione di forme di energia rinnovabile in modo da garantire una concreta tutela del clima

L'*incipit* della sentenza di marzo 2024 enuclea i principali contenuti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e l'Accordo di Parigi, evidenziando la centralità e l'urgenza del cambiamento climatico, che impone una collaborazione internazionale nel rispetto del principio delle «*common but differentiated responsibility*» sancito dall'art. 3 (1) della Convenzione. A tale proposito, si sottolinea la centralità dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, al fine di garantire l'accesso a energia pulita a prezzi accessibili all'intera società, in particolare alle fasce più emarginate e povere<sup>126</sup>. Da tali premesse, emerge come l'abbandono dei fossili «*[is] not just a strategic energy goal but a fundamental necessity for environmental preservation*<sup>127</sup>».

La sentenza finale offre spunti importanti per lo sviluppo del contenzioso climatico non solo in India, ma anche nel resto del mondo<sup>128</sup>. Questo perché i giudici indiani hanno ancorato la decisione alle fondamenta costituzionali, legando l'emergenza climatica ai diritti fondamentali anche in assenza di

---

<sup>123</sup> V. CHHACHHAR, NIHARIKA, K. VERMA, P.SINGH, S. SANKRIT, S. SHUKLA, *Right against climate change*, cit., p. 5.

<sup>124</sup> *M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India*, para 3. per approfondire si rimanda inoltre a L. COLELLA, cit., p.16.

<sup>125</sup> Sul punto S. MATHUR, *M.K. Ranjitsinh v. Union of India: the Supreme Court's very own Sophie's choice moment*, in [BarandBench](#), 27 aprile 2024.

<sup>126</sup> *M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India*, para. 15-16.

<sup>127</sup> *Ibid.*, para 17. Ai paragrafi 37-43 la Corte riconosce anche l'importanza dell'energia solare per la transizione energetica.

<sup>128</sup> La stessa sentenza (para. 46-47) richiama alcuni precedenti giudiziari, tra cui l'importante caso *Urgenda v. Netherlands*, in cui la Corte Suprema olandese ha riconosciuto un obbligo di intervento in capo allo Stato sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU, imponendo l'adozione di politiche climatiche.

precisi riferimenti. La Corte ha infatti dichiarato un nuovo diritto fondamentale a essere liberi rispetto agli effetti negativi causati dal cambiamento climatico ai sensi degli artt. 14 e 21 della Costituzione, chiarendo le origini dello stesso a partire dal diritto alla vita e all'uguaglianza.

Inoltre, i giudici indiani mostrano una spiccata sensibilità per i temi della giustizia climatica, sottolineando la situazione delle comunità indigene, tribali e forestali, delle donne, delle famiglie a basso reddito e degli abitanti di specifiche aree geografiche, i quali sono esposti maggiormente (e pertanto iniquamente) agli effetti del cambiamento climatico. Il giudizio mostra anche il conflitto esistente tra le necessità di un'economia in via di sviluppo come quella indiana che aspira alla neutralità climatica e i costi ecologici derivanti dalla transizione<sup>129</sup>. I giudici sottolineano infatti la necessità di una dinamica di interazione tra la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione dell'impatto del cambiamento climatico; la Corte riconosce dunque l'importanza di dedicare specifiche aree desertiche alla produzione solare, modificando in parte la decisione del 2021, poiché lo spostamento delle linee elettriche sottoterra non sempre è possibile e spesso è anche meno efficiente<sup>130</sup>.

Ciò che risulta assente nell'ordinamento indiano è, tuttavia, una compiuta legislazione climatica e la sentenza in esame offre preziosi spunti per rivedere gli interventi legislativi e colmare le lacune presenti<sup>131</sup>.

Al paragrafo 19 della sentenza si legge infatti: «*Despite governmental policy and rules and regulations recognizing the adverse effects of climate change and seeking to combat it, there is no single or umbrella legislation in India which relates to climate change and the attendant concerns. However, this does not mean that the people of India do not have a right against the adverse effects of climate change*<sup>132</sup>».

I giudici indiani, nel riconoscere «le devastazioni che si aggravano di anno in anno», hanno evidenziato la necessità di un aggiornamento dal punto di vista giuridico, includendo nel diritto alla vita anche il diritto a non subire gli effetti del surriscaldamento globale e quello di vivere in un ambiente non inquinato, i quali non sono altro che due facce della stessa medaglia<sup>133</sup>. D'altra parte, taluni sottolineano che tali nuovi diritti non potranno avere una valenza concreta, perché non direttamente esercitabili dal cittadino in assenza di leggi e politiche di attuazione<sup>134</sup>.

La decisione pone maggiore enfasi sulle misure di mitigazione tramite l'utilizzo dell'energia rinnovabile, rispetto a quelle di adattamento; ciò pone, tuttavia, alcuni dubbi su come possa essere concretamente

---

<sup>129</sup> P. KUMAR, A. NAIK, *India's new constitutional climate right*, *cit.*

<sup>130</sup> M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India, para 52 e 54.

<sup>131</sup> Si rinvia a A. KODIVERI, *The genre-bending of climate litigation in India*, in [VerBlog](#), 7 maggio 2024.

<sup>132</sup> M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India, para 19.

<sup>133</sup> Cfr. A. BAROLINI, *Diritto alla vita è anche protezione dalla crisi climatica, lo ha stabilito la Corte suprema indiana*, in [Lifegate](#), 10 aprile 2024.

<sup>134</sup> Il riferimento è a N. GHANEKAR, *What is citizen's «right to be free from the adverse effects of climate change», underlined by Supreme Court*, in [indianexpress](#), 9 aprile 2024.

tutelato il diritto al clima senza un'adeguata attenzione anche alla fase di adattamento, fondamentale dato che il processo di surriscaldamento globale è già in atto<sup>135</sup>.

Risulta indubbio l'enorme valore che *Ranjitsinh* può rappresentare per il futuro della giurisprudenza climatica indiana: il chiaro impegno a contrastare il cambiamento climatico, il riferimento agli artt. 14 e 21 della Costituzione e la necessità di trovare un equilibrio tra obiettivi diversi aprono le porte a un importante sviluppo giurisprudenziale. D'altra parte, risulta imprescindibile una maggiore attenzione circa le modalità di attuazione del nuovo diritto riconosciuto dai giudici, rispetto alle quali la sentenza non offre una guida chiara; tale lacuna può essere colmata solo da un intervento da parte del legislatore, in modo da fornire indicazioni sul bilanciamento tra obiettivi climatici, ambientali e di sviluppo<sup>136</sup>. Inoltre, la responsabilità incombente sull'India, così come su tutti gli Stati vincolati a diversi impegni internazionali, richiede non solo una cooperazione a livello nazionale, bensì anche una collaborazione transfrontaliera<sup>137</sup>. Grazie a un'ampia mobilitazione sociale, il contenzioso climatico, unito alla tutela dei diritti fondamentali può comunque rappresentare più di una sola speranza e portare a una vera e propria rivoluzione dei diritti climatici in India – e nel mondo -<sup>138</sup>.

## 5. Europa e India a confronto

Nonostante le profonde differenze che intercorrono tra Europa e India, sia da un punto di vista storico e culturale, sia giuridico, entrambe le Corti sono giunte al riconoscimento sostanzialmente convergente di un diritto fondamentale a vivere in un ambiente sicuro, stabile e non inquinato, come naturale proiezione del diritto alla vita, alla salute e alla dignità. Tale individuazione è avvenuta, da un lato, tramite un'interpretazione estensiva dell'art. 8 della CEDU, qualificata infatti come *living instrument*, dall'altro attraverso il conio di un nuovo diritto fondamentale, derivante dalla combinazione di disposizioni costituzionali già esistenti.

Pur tramite argomentazioni differenti, il riconoscimento di un diritto al clima nasce da un'interpretazione evolutiva e dinamica di due testi fondamentali: la CEDU in Europa e la Costituzione indiana, entrambi concepiti come strumenti flessibili e capaci di adattarsi alle nuove esigenze della collettività. In entrambi i casi il ricorso si è reso necessario per l'assenza di una compiuta legislazione in materia climatica<sup>139</sup>, la

---

<sup>135</sup> Si v. N. KDUBASH, S. GHOSH, *Towards Operationalising a new Climate Right for India. Unpacking the Ranjitsinh Judgment*, in [The India Forum](#), 19 settembre 2024.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> V. CHHACHHAR, NIHARIKA, K. VERMA, P. SINGH, S. SANKRIT, S. SHUKLA, *Right against climate change*, *op. cit.*, p. 21.

<sup>138</sup> P. KUMAR, A. NAIK, *India's new constitutional climate right*, *op. cit.*

<sup>139</sup> Si rinvia a *M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India*, para. 19, nonché a KODIVERI, *The genre-bending*, *cit.* Nell'ordinamento dell'Unione Europea alcuni passi avanti sono stati fatti con l'adozione del Regolamento 2021/1119, denominato *European Climate Law*, volto a dare attuazione agli obiettivi stabiliti con il *Green Deal* e a raggiungere la neutralità climatica.

cui mancanza impone il ricorso a principi generali dotati di maggiore duttilità. È particolarmente significativo che, pur operando in ordinamenti giuridici distanti tra loro, le due Corti abbiano riconosciuto la medesima esigenza di tutela, a fronte delle stesse criticità. Ciò dimostra come la questione climatica abbia ormai assunto una portata universale, che trascende i confini nazionali e impone una risposta comune fondata sull'esigenza di protezione dei diritti umani.

Ambedue le sentenze pongono al centro della riflessione giuridica la necessità di imporre agli Stati obblighi positivi e concreti in materia climatica: ciò avviene sulla base di obblighi internazionali comuni, in particolare la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'Accordo di Parigi<sup>140</sup>. Questi testi, spesso giuridicamente deboli in ragione dell'assenza di strumenti di coercizione dei soggetti segnatari, acquisiscono forza normativa grazie all'intervento delle Corti, che traggono dagli stessi una legittimazione a pronunciarsi sull'argomento. Tali presupposti comuni si traducono però in modo differente sul piano tecnico: mentre la Corte EDU insiste sull'esigenza di quantificare un Budget Carbone come limite vincolate e parametro di riferimento per la discrezionalità statale, i giudici indiani pongono maggior attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili e alle misure di mitigazione, anche come leva per una maggiore equità sociale. Ad ogni modo, in entrambi i casi si assiste a pronunce che non interferiscono nella scelta delle concrete modalità di esecuzione delle sentenze, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, inteso quale strumento che tende a evitare interferenze del potere giudiziario nella produzione legislativa o nelle scelte dell'esecutivo<sup>141</sup>.

Tra gli elementi di differenza più significativi emerge innanzitutto la prospettiva d'analisi usata dalle due Corti: mentre la Corte EDU mantiene un'impostazione marcatamente antropocentrica, centrando il proprio giudizio sulla protezione della specie umana, la Corte Suprema indiana si distacca da una concezione meramente antropogenica. Il caso *Ranjitsinh*, infatti, viene intentato per proteggere una specie animale a rischio d'estinzione, dunque a tutela della biodiversità, facendo emergere una sensibilità ecocentrica che amplia l'orizzonte del contenzioso climatico, verso una tutela del bene ambiente in sé, da cui i giudici europei possono senza dubbio prendere esempio.

Un differente approccio si evince anche nei meccanismi processuali attivati: in India si ricorre allo strumento della *public interest litigation*, che consente l'accesso alla giustizia anche in assenza di una personale e diretta lesione, a tutela di un interesse collettivo. Al contrario, il sistema CEDU vieta categoricamente l'*actio popularis*, richiedendo ai ricorrenti di dimostrare di essere direttamente colpiti dalla violazione denunciata. Tale limite ha portato alla valorizzazione del ruolo delle associazioni rappresentative, come infatti *KlimaSeniorinnen Schweiz*, che si fanno portatrici delle istanze di gruppi

---

<sup>140</sup> Si v. ad esempio *Verein KlimaSeniorinnen*, para. 136, *M.K. Ranjitsinh and Others v. Union of India*, para.15-16.

<sup>141</sup> R. LOUVIN, *Democrazia ambientale*, *op.cit.*, p. 185.

vulnerabili o delle generazioni future, in ragione della natura sovraindividuale degli interessi connessi alla crisi climatica. Queste differenze strutturali rafforzano dunque l'esigenza di un dialogo fra Corti che sappia superare i confini dell'Occidente per puntare a un'armonizzazione di approcci giuridici differenti, cogliendo le soluzioni innovative più adatte al contesto climatico, pur nel rispetto delle specificità dei singoli ordinamenti.

## 6. Conclusione

La lente dei diritti permette di cambiare radicalmente l'approccio alla questione climatica perché la connessione con i diritti umani può garantire una maggiore e unanime tutela. In tale percorso la giurisprudenza della Corte EDU può coadiuvare lo sviluppo di una giurisprudenza consolidata, fondata sulle disposizioni della Convenzione che vincola un numero elevato di Paesi e può dunque portare a importanti e significative pronunce. Un approccio comparato e un virtuoso dialogo tra Corti consentono di analizzare le diverse possibili declinazioni della tutela climatica, così da giungere a soluzioni efficienti, auspicabilmente in sinergia tra loro. Al contempo però, è fondamentale una condivisione che superi i confini europei, oltre che chiaramente statali, per aprirsi all'intero dibattito internazionale; solo così è possibile affrontare compiutamente un'emergenza globale e salvaguardare le future generazioni.

Il diritto costituzionale può dare un riconoscimento non secondario ai diritti legati al clima – e ai correlativi doveri –, attribuendo a questi il valore di principi fondanti dell'ordinamento e linee-guida per legislatori e giudici. Senz'altro il riferimento alle Costituzioni è corretto in quanto strumenti normativi più stabili rispetto ai trattati internazionali e, soprattutto, aventi un valore morale maggiore in virtù della vicinanza più stretta ai cittadini<sup>142</sup>. Il costituzionalismo attuale deve senz'altro adattarsi alle nuove priorità e a un approccio sempre meno antropocentrico, aprendosi a un dialogo interdisciplinare e multilivello per fronteggiare le nuove sfide dell'Antropocene.

In conclusione, il confronto tra sistemi giuridici dimostra come lo strumento processuale, se correttamente valorizzato, possa fungere da leva trasversale per dare effettività all'azione di contrasto al cambiamento climatico. La giustizia climatica si configura come un ambito in cui diritti fondamentali, responsabilità degli Stati ed equità intergenerazionale si intrecciano, a conferma dell'universalità delle sfide ambientali e della necessità di affrontarle tramite un dialogo costante tra Corti. Le differenze normative e culturali non devono essere considerate barriere, bensì opportunità per costruire una risposta comune, in grado di fronteggiare le complessità della questione e garantire protezione ai diritti fondamentali, il cui godimento è intrinsecamente connesso alla stabilità climatica.

---

<sup>142</sup> Ci si riferisce al c.d. principio di sussidiarietà verticale.



L'interpretazione evolutiva della Corte di Strasburgo ha sancito un'innovativa e preziosa estensione applicativa della CEDU<sup>143</sup>, offrendo nuovi strumenti argomentativi anche ai giudici nazionali ed è fondamentale l'allineamento dei governi alle sentenze per incentivare coraggiose riforme in materia climatica. Allo stesso modo, la sentenza *Ranjitsinh* è un potente promemoria del fatto che la giustizia climatica non riguarda solo la riduzione delle emissioni climalteranti, ma soprattutto la protezione dei soggetti più vulnerabili e la creazione di uno sviluppo sostenibile a lungo termine.

L'effettivo impatto di questa sentenza dipenderà, al pari della sentenza *KlimaSeniorinnen*, dalle capacità di attuazione dell'India, nonché dalla promulgazione di una legislazione climatica completa. In assenza di tale intervento, i nuovi diritti riconosciuti dai giudici della Corte Edu e della Corte Suprema indiana rischiano, infatti, di avere un valore meramente simbolico.

---

<sup>143</sup> Si rimanda a L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine, op.cit.*, p. 1507.